

Condizioni generali del Gruppo OERLIKON per l'acquisto e l'ordinazione di prodotti e servizi

Le Condizioni generali del Gruppo Oerlikon per l'acquisto e l'ordinazione di prodotti e servizi (le "CGA del Gruppo") si applicano a tutti i rapporti contrattuali tra il Fornitore e il Committente (le "Parti"), come rispettivamente definiti di seguito.

1. Definizioni e Applicabilità

1.1. I termini qui di seguito indicati avranno il seguente significato:

"Contratto" significa il contratto tra il Fornitore e il Committente costituito dalle presenti CGA del Gruppo e dall'Ordine di Acquisto.

"Prezzo Contrattuale" significa l'importo totale previsto dal Contratto che il Committente dovrà pagare al Fornitore per la consegna corretta e puntuale dei Prodotti.

"Committente" significa qualsiasi consociata di OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon.

"Prodotto" significa qualsiasi attrezzatura, strumento, materiale, articolo, documentazione, imballaggio, hardware e software e gli articoli di ogni genere che devono essere forniti dal Fornitore ai sensi del Contratto.

"Ordine di Acquisto" e "OA" significano l'ordine di acquisto, cui si applicano le presenti CGA del Gruppo, emesso dal Committente al Fornitore per i Prodotti o Servizi (inclusa tutta la documentazione relativa all'Ordine di acquisto, se del caso) ed escluse eventuali condizioni generali di acquisto del Committente richiamate nell'OA.

"Servizio" significa il servizio richiesto dal Committente e fornito dal Fornitore.

"Fornitore" significa il soggetto che fornisce i Prodotti e i Servizi al Committente ai sensi del Contratto.

1.2. In caso di conflitto tra le presenti CGA del Gruppo, il PO e qualsiasi altro documento relativo al PO o richiamato nel PO (come le altre condizioni generali di acquisto del Committente), i documenti dovranno essere interpretati e avranno prevalenza nel seguente ordine: (i) l'OA compreso gli altri documenti contenuti nell'OA (ad esclusione di qualsiasi riferimento ad altre condizioni generali di acquisto del Committente), (ii) le presenti CGA del Gruppo, (iii) le altre condizioni generali di acquisto del Committente (se richiamate nell'OA).

1.3. Qualsiasi termine commerciale concordato sarà interpretato in conformità con gli INCOTERMS in vigore al momento della stipulazione del Contratto.

1.4. Qualsiasi condizione generale del Fornitore è esclusa, salvo che il Committente non abbia espressamente dato il proprio consenso per iscritto.

1.5. Qualora una qualsiasi disposizione del Contratto sia ritenuta non valida, illegale o inapplicabile secondo la legge vigente, tutte le altre disposizioni resteranno pienamente in vigore.

1.6. Salvo che il contratto non stabilisca espressamente altrimenti, qualsiasi modifica, integrazione o variazione del Contratto saranno vincolanti solo se in forma scritta e firmate da un rappresentante debitamente autorizzato del Committente e del Fornitore.

2. Ordine

Il Fornitore notificherà l'accettazione dell'OA entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il Fornitore non risponda entro tale termine, l'OA s'intenderà accettato. In ogni caso, (i) l'inizio delle prestazioni da parte del Fornitore in qualsiasi modo, (ii) l'invio di una fattura o (iii) l'accettazione di qualsiasi pagamento in relazione all'OA, costituirà accettazione incondizionata dell'OA.

3. Condizioni di pagamento

- 3.1. Il Prezzo Contrattuale è fisso e non modificabile. Se non diversamente concordato nell'OA, il Prezzo Contrattuale include tutte i tributi, tasse, imposte e dazi applicabili alle prestazioni del Servizio o alla consegna del Prodotto alla destinazione convenuta e il Fornitore dovrà pagare prontamente tutte tali tasse, imposte o dazi e indennizzare immediatamente il Committente, nel caso in cui quest'ultimo sia chiamato a pagare tali oneri. Il Prezzo Contrattuale comprende anche il costo degli imballaggi.
- 3.2. Qualsiasi pagamento sarà effettuato in conformità con le condizioni indicate nell'OA. Salvo diversamente concordato nell'OA, il Fornitore avrà diritto a fatturare i Prodotti e i Servizi solo dopo l'avvenuta consegna dei Prodotti o l'avvenuta prestazione dei Servizi ai sensi del Contratto. I pagamenti dovuti da parte del Committente saranno quindi effettuati entro e in conformità ai termini di pagamento previsti nell'OA. Il Committente sarà esentato dall'obbligo di effettuare qualsiasi pagamento se il Fornitore è inadempiente rispetto al Contratto e fintanto che tale violazione si protrae. Il pagamento da parte del Committente non deve essere considerato come accettazione del Prodotto o Servizio.
- 3.3. La fattura dovrà come minimo contenere il numero di riferimento del Fornitore, la data e il numero dell'OA, la scadenza del pagamento, il riferimento e quantità del Prodotto o la descrizione dei Servizi prestati, la data di consegna o della prestazione, il prezzo concordato.

4. Ispezioni e Assicurazione Qualità

- 4.1. Il Fornitore dovrà attuare un programma adeguato e riconosciuto di assicurazione della qualità e conformarsi alle specifiche tecniche concordate e gli eventuali requisiti di qualità previsti nell'OA.
Il Fornitore dovrà conformarsi alle Istruzioni di Lavoro - P.Q. 6.2 Assicurazione Qualità Parti Fornite applicabile di volta in volta (disponibile sul sito web del Committente: www.oerlikon.com/graziano), nonché a tutte le Specifiche Tecniche e alle altre Istruzioni di Lavoro indicate nella P.Q. 6.2.
- 4.2. Il Committente ha il diritto di ispezionare l'avanzamento dei lavori. Eventuali ispezioni non sollevano il Fornitore da alcuna responsabilità né implicheranno alcuna accettazione del Prodotto da parte del Committente.
- 4.3. Il Fornitore dovrà controllare la qualità dei Prodotti prima della consegna.
- 4.4. Il Fornitore comunicherà al Committente per iscritto con preavviso di almeno 6 (sei) mesi (o altro ragionevole termine concordato con il Committente a seconda delle modifiche in modo da consentire al Committente di effettuare le dovute analisi) l'eventuale intenzione di apportare modifiche ai materiali o ai componenti forniti dai sub-fornitori in relazione ai Prodotti, ai metodi di produzione, l'intenzione di trasferire i siti produttivi e di modificare i metodi di analisi utilizzati per e in relazione ai Prodotti. Tali modifiche richiedono la preventiva autorizzazione scritta del Committente.

5. Imballaggio e consegna

- 5.1. I prodotti dovranno sempre essere imballati in modo da escludere la possibilità di danni da movimentazione durante il trasporto e lo stoccaggio.
- 5.2. Le condizioni di consegna di cui all'OA sono vincolanti. Nel caso in cui le condizioni di consegna non siano espressamente indicate nell'OA, le stesse saranno FCA (franco vettore) secondo gli INCOTERMS. Qualsiasi deroga alle condizioni di consegna concordate dovrà essere approvata per iscritto dal Committente.
- 5.3. I prodotti saranno consegnati completi di tutte le istruzioni, avvertenze e altri dati necessari per un utilizzo corretto e sicuro, a prescindere dal fatto che ciò sia menzionato o descritto nelle specifiche indicate o relative all'OA.
- 5.4. Il rischio di perdita o danneggiamento del prodotto passerà dal Fornitore al Committente al momento della consegna del Prodotto alla destinazione specificata secondo gli INCOTERMS o nel caso in cui gli INCOTERMS non si applichino, alla destinazione indicata.

6. Ritardi

- 6.1. Il Fornitore informerà il Committente immediatamente per iscritto in caso di ritardo, effettivo o probabile, nella consegna o nella prestazione oltre la data indicata.
- 6.2. Salvo previo consenso scritto del Committente, in caso di ritardo nella prestazione del Servizio o nella consegna del Prodotto alla destinazione indicata oltre la data di esecuzione o di consegna, il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni contrattualmente stabiliti (*liquidated damages*), fatto salvo il diritto del Committente di pretendere dal Fornitore il risarcimento del maggior danno derivante o connesso al ritardo. Salvo diversa indicazione, i danni contrattualmente risarcibili dovuti dal Fornitore in caso di ritardo saranno pari all'1% del Prezzo Contrattuale per ogni settimana iniziata di ritardo fino a un massimo del 10% del Prezzo Contrattuale, senza alcun obbligo di dimostrare il danno effettivo.
- 6.3. I danni contrattualmente risarcibili saranno dovuti dal momento in cui gli stessi sono richiesti e potranno essere dedotti dal Committente dal prezzo di acquisto fatturato. Il pagamento dei danni contrattualmente risarcibili non esonera il Fornitore dal proprio obbligo di consegnare i Prodotti o eseguire i Servizi.
- 6.4. Il Committente potrà richiedere una prestazione sostitutiva da parte di terzi o eseguire esso stesso la prestazione a spese del Fornitore, in caso di scadenza di un nuovo termine per le prestazioni. Se per l'esecuzione di tali prestazioni sostitutive sono necessari dei materiali e il Fornitore detiene tali materiali, gli stessi saranno forniti al Committente senza indugio. Nella misura in cui eventuali diritti di proprietà industriale limitino la consegna o la prestazione da parte di terzi, il Fornitore dovrà fornire tutte le dichiarazioni necessarie al fine di rendere tali diritti disponibili.
- 6.5. In nessun caso le disposizioni qui previste potranno essere intese come una limitazione ad avvalersi di qualsiasi altro rimedio a disposizione del Committente, né l'esercizio da parte del Committente di qualsiasi altro diritto potrà essere considerato o interpretato come una rinuncia o come avente un qualsiasi effetto sui diritti di cui al presente contratto.
- 6.6. Nessuna delle Parti sarà responsabile per qualsiasi ritardo o mancata esecuzione dovuti a forza maggiore, la quale comprende azioni del governo, guerre, disordini civili, rivolte,

blocco generale e sciopero, sabotaggio, embargo, disastri naturali, o qualsiasi altra situazione imprevista fuori dal controllo delle Parti, e non dovuta a negligenza o dolo. La Parte colpita dalla situazione di forza maggiore ne darà comunicazione scritta all'altra Parte tempestivamente e sarà esonerata dall'adempimento dei propri obblighi fintanto che la situazione di forza maggiore persisterà, fermo restando che la Parte colpita dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per superare la situazione di forza maggiore e le relative conseguenze. La Parte colpita dall'evento di forza maggiore, su richiesta dell'altra Parte, dovrà, entro dieci (10) giorni dalla richiesta, dare sufficienti rassicurazioni che il ritardo dovuto all'evento di forza maggiore non sarà superiore a trenta (30) giorni. Nel caso in cui un evento di forza maggiore si protragga per un periodo di trenta (30) giorni o più, o non possano essere fornite le adeguate rassicurazioni di cui sopra dalla Parte colpita, l'altra Parte avrà diritto di recedere dal Contratto, dandone comunicazione scritta alla Parte colpita senza alcuna responsabilità.

7. Ambiente, Salute e Sicurezza

- 7.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti non conterranno sostanze pericolose e/o contaminate, elementi o rifiuti di qualsiasi tipo (come arsenico, amianto, piombo) limitati per legge o regolamento nel luogo di origine e/o di destinazione finale del Prodotto o limitati ai sensi del Contratto.
- 7.2. Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti e i Servizi sono strettamente conformi a tutti i requisiti applicabili in materia di salute e sicurezza. Il Committente ha diritto di richiederne la prova se vi è motivo di ritenere che i requisiti di salute e sicurezza non siano rispettati.
- 7.3. Il Fornitore deve essere membro certificato di un programma di sicurezza della catena logistica (come AEO nell'Unione europea o C-TPAT negli Stati Uniti) o deve aver adottato misure di sicurezza della catena di approvvigionamento equivalenti al fine di non compromettere la sicurezza della catena di approvvigionamento del Committente.
- 7.4. Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti non conterranno alcuna sostanza altrimenti vietata o limitata, secondo i casi, dal regolamento (CE) n. 1907/2006 ("REACH") e/o dall'articolo 6 della legge statunitense sulle sostanze tossiche ("Toxic Substances Control Act - TSCA").

8. Controllo delle esportazioni e Commercio Estero

- 8.1. Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente tutte le leggi e normative vigenti, ivi comprese, senza limitazione alcuna, le norme sui controlli delle esportazioni applicabili, tra cui, a titolo non esaustivo, tutte le norme applicabili in materia dei cosiddetti "*Conflict Minerals*" (cioè le risorse naturali estratte in una zona di conflitto e utilizzate per finanziare e perpetuare i conflitti). Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare pienamente tutte le politiche vigenti presso la Committente, ivi comprese, senza limitazione, tutte le politiche sul controllo delle esportazioni.
- 8.2. Il Fornitore fornirà, per ogni voce in tutti i documenti commerciali, tutti i dati necessari ai fini del controllo delle esportazioni, quali il numero di classificazione in base al controllo delle esportazioni, il paese di origine e il numero HS. Per i Prodotti che non rientrano nei controlli internazionali delle esportazioni, il Fornitore dovrà fornire una precisa dichiarazione per ogni voce, attestante che la stessa non è soggetta ad alcun controllo sulle esportazioni. Inoltre, il Fornitore dovrà fornire al Committente i relativi documenti commerciali preferenziali o dichiarazioni riguardanti i dazi all'importazione necessari per il Committente in conformità con gli accordi commerciali preferenziali. Il Fornitore dovrà

fornire, alla fine di ogni anno solare e senza che sia richiesta dal Committente, una dichiarazione di lungo termine sull'origine preferenziale dei Prodotti.

- 8.3. Il Fornitore si impegna a non esportare, ri-esportare, vendere, rivendere o trasferire alcun dato o alcuna materia prima soggetta a controlli sull'esportazione, dati tecnici o software di cui al presente contratto (i) in violazione di qualsiasi legge, regolamento, ordine, politica o altra limitazione imposta da qualsiasi autorità di governo competente; o (ii) a qualsiasi paese per il quale è richiesta una licenza di esportazione o altra approvazione governativa al momento dell'esportazione, senza aver prima ottenuto tutte le licenze necessarie o equivalenti autorizzazioni.
- 8.4. Nel caso in cui un qualsiasi Prodotto, tecnologia, dato o informazione di cui al presente Contratto sia o diventi parte di elenchi o classificazioni oggetto di restrizioni all'esportazione o alla riesportazione nell'ambito della normativa in materia di esportazione applicabile, il Fornitore informerà immediatamente il Committente per iscritto di tali requisiti di controllo delle esportazioni, e se richiesto, il Fornitore fornirà altre informazioni e documenti relativi al controllo delle esportazioni. Qualora il Fornitore non rispetti quanto sopra, il Fornitore dovrà tenere il Committente completamente indenne da qualsiasi danno derivante o connesso a qualsiasi violazione.

9. Diritti di proprietà intellettuale

- 9.1. Tutte le informazioni e know-how, compresi i disegni, le specifiche e gli altri dati forniti dal Committente in relazione al Contratto, nonché tutti i documenti o dati rimarranno sempre di proprietà del Committente e potranno essere utilizzati dal Fornitore esclusivamente per eseguire il Contratto. Tali informazioni e documenti costituiscono informazioni riservate e sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 13 (*Riservatezza*).
- 9.2. Il Fornitore non potrà copiare, riprodurre o utilizzare i Prodotti o qualsiasi informazione e know-how forniti dal Committente, né potrà fornirli o consentirne l'utilizzo da parte di terzi, senza il consenso scritto del Committente.
- 9.3. Il Fornitore garantisce che nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi è stato violato a causa della produzione, consegna o funzionamento dei Prodotti o della prestazione dei Servizi e il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente contro eventuali pretese di terzi derivanti da qualsiasi violazione di diritti di proprietà intellettuale.
- 9.4. Il Fornitore concederà al Committente e ai clienti o utenti finali del Committente il diritto irrevocabile, perpetuo, libero da royalty e senza restrizioni a livello mondiale, di utilizzare tutti i sistemi, i programmi, la documentazione, il know-how o altri diritti di proprietà intellettuale relativi o incorporati nel Servizio o Prodotto consegnato al Committente.
- 9.5. Tutte le forniture, materiali, strumenti, calibri, infissi, stampi, modelli, attrezzature e altri articoli forniti dal Committente, direttamente o indirettamente, al Fornitore per l'esecuzione del Contratto, o per i quali il Fornitore sia stato rimborsato dal Committente, sono e rimangono di proprietà del Committente e sono concessi al Fornitore a titolo di comodato. Tutti i rischi di perdita e danneggiamento dei beni di proprietà del Committente saranno a carico del Fornitore. I beni di proprietà del Committente dovranno sempre essere correttamente custoditi e conservati dal Fornitore, a proprie spese e non dovranno essere utilizzati per scopi diversi dall'esecuzione del presente Contratto. I beni di proprietà del Committente (i) saranno contrassegnati dal Fornitore come beni di proprietà del Committente, (ii) non dovranno essere spostati dal Fornitore, e (iii) dovranno essere debitamente registrati. Su richiesta del Committente, i beni di

proprietà del Committente saranno immediatamente rilasciati o consegnati al Committente.

10. Garanzie e Responsabilità

10.1. Il Fornitore garantisce espressamente che:

(i) il Servizio e il Prodotto saranno nuovi, che il Prodotto sarà costruito, e il Servizio sarà eseguito, in modo sicuro e a regola d'arte da personale qualificato ed efficiente e che sarà conforme ai massimi standard professionali;

(ii) il Servizio e il Prodotto saranno di buona e soddisfacente qualità e idonei allo scopo prestabilito, strettamente conformi a tutti i requisiti del Contratto e privi di qualsiasi difetto o non-conformità;

(iii) il Servizio e il Prodotto sono stati testati e controllati e soddisfano tutti gli standard di settore e tutti i requisiti legali previsti dalle leggi, regolamenti e direttive vigenti in materia di progettazione, sicurezza, antincendio e protezione dell'ambiente; e

(iv) il Servizio e il Prodotto sono stati progettati in modo da non mettere in pericolo la vita e la salute delle persone se correttamente utilizzati.

10.2. Il Committente non è tenuto a ispezionare i Servizi o i Prodotti per eventuali difetti né a notificare al Fornitore eventuali difetti o non conformità al fine di mantenere i diritti di garanzia allo stesso spettanti, ad eccezione dei diritti di garanzia relativi a difetti evidenti.

10.3. In caso di difetto il Committente ha diritto a:

(i) esigere la corretta esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, o

(ii) porre esso stesso rimedio al difetto e chiedere al Fornitore il rimborso delle spese sostenute per apportare le necessarie misure correttive, o

(iii) rescindere il Contratto o pretendere una riduzione del prezzo di acquisto, o

(iv) richiedere il risarcimento dei danni al posto dell'esecuzione del Contratto.

10.4. La garanzia per ogni Prodotto consegnato dal Fornitore o Servizio eseguito dal Fornitore sarà valida per un periodo di 36 (trentasei) mesi dalla data di consegna del Prodotto o di prestazione del Servizio o di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di utilizzo se successiva. Il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni, compresi i danni indiretti, causati dalla violazione di qualsiasi garanzia applicabile al Prodotto o al Servizio.

10.5. Il Fornitore sarà tenuto a manlevare, tenere indenne e difendere il Committente da e contro reclami, responsabilità e spese (incluse le spese legali) derivanti o in relazione all'esecuzione o mancata esecuzione del Contratto che causi gravi danni fisici o la morte o danni materiali o la distruzione di beni di proprietà di terzi.

11. Copertura assicurativa

11.1. Il Fornitore dovrà stipulare e mantenere in vigore una polizza assicurativa di responsabilità generale commerciale e responsabilità del prodotto a copertura di qualsiasi sinistro o comunque relativa al Servizio o Prodotto. Salvo diverso accordo tra il Committente e il Fornitore, tale assicurazione dovrà prevedere un massimale di

almeno tre (3) milioni di Franchi Svizzeri per ogni sinistro. Il Fornitore dovrà fornire prova di tale assicurazione almeno una volta l'anno.

11.2. L'assicurazione sul trasporto sarà definita in conformità con le condizioni di consegna.

12. Assistenza, Riparazioni e Prodotti Obsoleti

12.1. Il Fornitore dovrà fornire un servizio di riparazione e manutenzione da parte di tecnici esperti e qualificati per ogni Prodotto consegnato al Committente per un periodo di almeno 10 (dieci) anni.

12.2. Il Fornitore garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio originali per ogni Prodotto consegnato al Committente per un periodo di 10 (dieci) anni dalla consegna. Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di fornire ricambi originali al Committente per tale periodo, il Fornitore dovrà informare il Committente per iscritto con un preavviso di 6 (sei) mesi e dare la possibilità al Committente di emettere un ultimo ordine rispetto a tali prodotti.

13. Riservatezza

Il Fornitore non utilizzerà per alcuno scopo non autorizzato dal Committente né rivelerà a terzi i segreti commerciali o di fabbricazione o i dati dei clienti del Committente. La presente disposizione resterà valida anche dopo la cessazione del contratto.

14. Protezione dei dati

Il Fornitore riconosce e accetta che i dati riguardanti il Prodotto saranno trattati e archiviati dal Committente.

15. Cessione del Contratto

Il Committente potrà cedere il Contratto o parte di esso (i) a una qualsiasi delle sue consociate senza obbligo di notifica o (ii) a terzi previa comunicazione scritta al Fornitore. Il Fornitore non potrà cedere il Contratto o parte di esso senza il previo consenso scritto del Committente.

16. Clausola Anti-corrruzione

16.1. Ciascuna parte si impegna, a partire dalla data di efficacia del Contratto, a far sì che, essa stessa, i propri direttori, funzionari o dipendenti non offrano, promettano, diano, autorizzino, sollecitino o accettino alcun indebito vantaggio pecuniario o di qualsiasi tipo (o implicitamente indichino che lo faranno o potrebbero farlo in un qualsiasi momento in futuro) in qualche modo connesso con il Contratto e ad adottare misure ragionevoli per evitare che i subappaltatori, gli agenti o altre terze parti, soggetti al suo controllo o influenza dominante, compiano gli atti di cui sopra.

16.2. Le Parti si impegnano a rispettare e a prendere misure ragionevoli per far sì che i propri subappaltatori, agenti o altri terzi, sotto il proprio controllo o influenza dominante, rispettino la Parte I del regolamento ICC Norme sulla Lotta contro la Corruzione del 2011, che è da intendersi qui integralmente richiamato. A scanso di equivoci, quanto sopra non pregiudica l'applicazione tutte le disposizioni imperative al riguardo previste dalle leggi applicabili.

16.3. Nel caso in cui una Parte dimostri che l'altra Parte ha ripetutamente violato le disposizioni di cui alla Parte I del regolamento ICC Norme sulla Lotta contro la Corruzione del 2011, ne informerà l'altra Parte di conseguenza, chiedendo alla stessa

di intraprendere le misure correttive necessarie entro un tempo ragionevole e di informarla su tali misure. Se tale Parte non adotta le misure correttive necessarie, o se tale intervento non è possibile, essa potrà difendersi dimostrando che entro il momento in cui è emersa la prova della(e) violazione(i), aveva messo in atto adeguate misure preventive anti-corruzione, come previsto all'articolo 10 del Regolamento ICC Norme sulla Lotta contro la Corruzione del 2011. Se non viene attuata alcuna azione correttiva o, se del caso, la difesa non è validamente invocata, la prima Parte potrà, a propria discrezione, sospendere il Contratto o risolverlo, fermo restando che tutte le somme contrattualmente dovute al momento della sospensione o risoluzione del Contratto rimarranno dovute, per quanto consentito dalla legge applicabile.

17. Legge Applicabile e Foro Competente

17.1. Il Contratto è soggetto alle leggi dello Stato del Committente, senza tener conto dell'applicazione dei principi sui conflitti di legge ed escludendo l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni (1980).

17.2. Il foro competente sarà la sede del Committente, la sede di attività del Fornitore, il luogo di esecuzione del Contratto o un'altra sede, a scelta esclusiva del Committente.

Il Fornitore _____

Ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile italiano, il Fornitore approva specificamente le seguenti disposizioni delle presenti CGA del Gruppo:

- 3.2 - Condizioni di Pagamento
- 6.2 - Danni contrattualmente stabiliti
- 6.3 - Obbligo di consegna
- 10.2 – Denuncia dei vizi
- 10.3 - Indennità
- 10.5 - Indennità e danni a terzi
- 15 - Cessione del contratto
- 17 – Legge applicabile e foro competente

Il Fornitore _____